

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2569 del 21/05/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA TELEMA S.P.A. ATTIVITÀ: COSTRUZIONE DI RESISTENZE ELETTRICHE DI POTENZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA SALVONI N. 60 FRAZ. QUARTO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2637 del 20/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA TELEMA S.P.A.

ATTIVITÀ: COSTRUZIONE DI RESISTENZE ELETTRICHE DI POTENZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA SALVONI N. 60 FRAZ. QUARTO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che, con Determinazione n. 1377 del 19/03/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con atto n. 9040/2017 in data 14/06/2018, per l'attività di "*costruzione di resistenze elettriche di potenza in acciaio inossidabile*" svolta dalla ditta TELEMA S.P.A. (C.F. 08893180151) nello stabilimento sito in Piacenza, via Salvoni n. 60 Fraz. Quarto, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta TELEMA S.P.A. (C.F. 08893180151), trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 44094 del 22/03/2021;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 47111 del 26/03/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 54235 del 8/04/2021 e n. 75609 del 13/05/2021;

Atteso che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, risulta che:

- nella configurazione autorizzata il camino E2 è a servizio di un banco di molatura e di una punzonatrice laser;
- la ditta intende apportare una variazione di layout della punzonatrice laser di cui all'emissione E2, a seguito della quale il filtro a servizio della punzonatrice deve essere allontanato di ulteriori 15 m circa rispetto al camino E2: il collegamento del filtro ad E2 comporterebbe un percorso della tubazione eccessivamente lungo, con conseguente perdita di carico e rischio di non corretto funzionamento dell'impianto;
- la ditta propone pertanto di convogliare l'aria aspirata dalla punzonatrice laser ad un camino dedicato, posizionato più vicino al filtro, in modo da garantire un adeguato funzionamento dell'impianto: l'attuale emissione E2 verrebbe dunque sdoppiata in due emissioni denominate E2a ed E2b;
- il flusso di massa della somma di E2a ed E2b sarà lo stesso della E2 e la concentrazione di inquinanti non subirà variazioni;
- viene precisato che questa modifica non comporterà modifiche relativamente all'impatto acustico dell'Azienda, e che quanto contenuto all'interno della valutazione impatto acustico aziendale dell'Ottobre 2015 è da ritenersi ancora valido;

Considerato che:

- con nota prot. n. 54119 del 8.04.2021 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla modifica di che trattasi;
- il Servizio Territoriale, con nota del 4.05.2021 prot. n. 69787, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale;
- con nota prot. n. 54075 del 8.04.2021 è stato richiesto al Comune di Piacenza, relativamente all'istanza di che trattasi, il parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera;
- con nota n. 48330 del 19/04/2021 (prot. Arpae n. 59536 del 19/04/2021) il suddetto Comune ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica non sostanziale;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione n. 1377 del 19/03/2018, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza n. 9040/2017 in data 14/06/2018, alla ditta TELEMA S.P.A. (C.F. 08893180151), avente sede legale in Piacenza, via Salvoni n. 60 Fraz. Quarto, per l'attività di "costruzione di resistenze elettriche di potenza in acciaio inossidabile" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via Salvoni n. 60 Fraz. Quarto, sostituendo il punto 2. del dispositivo con il seguente:

"2. di stabilire, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA

<i>Portata massima</i>	15700 Nm ³ /h
<i>Durata massima giornaliera</i>	7 h/g
<i>Durata massima annua</i>	240 gg/anno
<i>Altezza minima</i>	11 m
<i>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</i>	

polveri	2,5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	2,5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E2A MOLATURA MANUALE	
Portata massima	3600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	1,5 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E2B TAGLIO/PUNZONATURA LASER	
Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	1,5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E3 SALDATURA/PUNTATURA MANUALE	
Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E4 RETTIFICA BOCCOLE	
Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E5 SALA PROVA	
Durata massima giornaliera	1 h/mese
Durata massima annua	12 hh/anno
Altezza minima	11 m
EMISSIONE N. E6 ASSEMBLAGGIO PACCHI E RESISTENZE	
Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

- per il banco di molatura presidiato da E2A deve essere garantita una velocità dell'aria necessaria alla captazione delle polveri non inferiore, in nessuna condizione, a 2,5 m/s;
- devono essere adottati idonei accorgimenti per evitare la diluizione delle emissioni in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti le cui emissioni sono convogliate a punti di emissione comuni;
- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;

- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E1, E2A, E2B, E3, E4 ed E6 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- i) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime di E2A ed E2B, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio delle **emissioni E2A ed E2B**; detto monitoraggio può essere considerato sostitutivo del monitoraggio periodici previsto dal punto f) per le stesse emissioni per l'anno di effettuazione;”;

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 1377 del 19/03/2018 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP Comune di Piacenza n. 9040/2017 in data 14/06/2018) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.